

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 17 dicembre 2001

relativa alla conclusione di un protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra

(2002/57/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno completare, mediante un protocollo addizionale, l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra ⁽¹⁾, onde stabilire condizioni preferenziali per l'importazione nella Comunità di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Repubblica di Estonia e per l'importazione nella Repubblica di Estonia di determinati pesci e prodotti della pesca originari della Comunità.
- (2) A tal fine, occorrerebbe aggiungere al suddetto accordo europeo un nuovo protocollo che stabilisca il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca.
- (3) È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo addizionale che stabilisce il regime commerciale da applicare a determinati pesci e prodotti della pesca e che completa l'accordo europeo

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Estonia, dall'altra.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

A decorrere dall'entrata in vigore del presente protocollo, cessano di applicarsi gli allegati I e V del regolamento (CE) n. 2178/95 del Consiglio, dell'8 agosto 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti e di massimali tariffari comunitari per taluni prodotti industriali e della pesca originari dell'Estonia, della Lettonia e della Lituania e che fissa le modalità di adattamento di tali contingenti e massimali ⁽²⁾.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

A. NEYTS-UYTTEBROECK

⁽¹⁾ GU L 68 del 9.3.1998, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 223 del 20.9.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2206/98 della Commissione (GU L 278 del 15.10.1998, pag. 16).